



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 16/05/2019

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addi **Sedici** del mese di **Maggio** ore **11,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	A	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco, Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR di Catania, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente, l'Avv. Antonio Catalioto con studio in Messina, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 63 DEL 13.05.2018

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensiva, promosso dai Sigg. Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina, per l'annullamento della determinazione n. 258/UTC del 4.3.2019, della nota Prot.n. 15054 del 29.06.2018, dell'ordinanza di demolizione n. 5/UTC del 08.04.2019 e della nota Prot.n. 8679 del 15.4.2019, con vittoria di spese; (**ALL. 1**)

Che con nota prot. n. 10088 del 08.05.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota prot. n. 10223 del 09.05.2019, il Responsabile dell'UTC comunicava la necessità di resistere in giudizio, avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa ,ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'**O.R.EE.LL.** vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, proposto dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;


10) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



10-05-2018

Il Proponente



Al. 1

ca. 10/10/19

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
- 7 MAG. 2019
Protocollo N° 9988

AVV. FERRUCCIO PUZZELLO
SEMPER JUS
Via Madonna della Mercede, 4 - 98123 Messina
Tel e Fax: +39 090 9226070

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse: 1) del Signor Antonino **DI GIUSEPPE TAORMINA**, nato a Giardini Naxos (Me) il 18.10.1953, C.F. DGSNNN53R18E014A, nonché 2) della Signora **Cristina PORTINAI**O, nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D42F839P entrambi rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ferruccio Puzzello (avvferrucciopuzzello@cnfpec.it fax 0909226070 C.F. PZZFRC 72L29E379V) e dall'Avv. Saro Roberti (guerreraeassociati@giuffre.pec.it, fax 0906409536, C.F. RBRRSR73A30F158N), con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;

contro

il **Comune di Giardini Naxos**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

e nei confronti

del Signor **Antonio Natale Venuto**, nato a Taormina il 2.10.1975;

per l'annullamento

previa sospensione: 1) della Determinazione Reg. n. 258 resa dall'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019 avente ad oggetto "Annullamento in autotutela dei titoli abilitativi rilasciati da questo Comune di parte inerente il fabbricato o corpi di fabbrica siti in via Pancrazio De Pasquale (ex Via San Giusto) n. 77 - Angolo via Delle Fornaci - di proprietà dei coniugi Di Giuseppe Taormina e Portinaio Cristina. Rif. precedente nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di Avvio del Procedimento", con cui il Comune di Giardini Naxos ha determinato di: a) "dichiarare concluso il procedimento avviato con nota prot. n. 15054 del 29.6.2018";

- b) *“non accogliere, specificatamente le istanze/ricieste avanzate dalla ditta Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina e del suo legale di fiducia Avv. Ferruccio Puzzello, per le motivazioni di cui in premessa”;*
- c) *“annullare, come in effetti si annullano, tutti i titoli abilitativi rilasciati da questo Comune afferenti l’immobile/li, e/o parti di esso, siti in via Pancrazio De Pasquale n. 77 angolo via Delle Fornaci, di proprietà della ditta Di Giuseppe Taormina Antonino, nato a Giardini il 18.10.1953 C.F. DGSNNN53R18E014A e Portinaio Cristina nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D22F389P e censiti nel N.C.E.U. al Foglio 4 p.lla 2075 sub 2-4-7 e/o oggetto di eventuali variazioni catastali a riguardo”;*
- d) *“procedere all’irrogazione dei provvedimenti repressivi, previsti dalle vigenti leggi in materia, con successivo atto da notificarsi alla ditta Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina”;*
- e) *“notificare il presente atto alla ditta Di Giuseppe Taormina Antonio e Portinaio Cristina, via Pancrazio De Pasquale n.77 e 23/25 Giardini Naxos”;*
- f) *“trasmettere copia della presente all’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente – Dipartimento Reg.le Urbanistica – Servizio 5 – Unità Operativa S5.1 Via U.La Malfa n. 1 90146 Palermo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, all’Ufficio del Genio Civile di Messina, alla Stazione dei carabinieri di Giardini Naxos, al Comandante del locale Comando di P.M., al Responsabile del 3° Settore dell’Ente – Servizio SUAP” (cfr. all.n.1);*
- 2) ove occorra, per quanto di interesse laddove lesive, delle relazioni istruttorie endoprocedimentali, degli atti e dei pareri richiamati nella sopra impugnata Determinazione n. 258/2019, nonché della nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
- 3) dell’Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell’8.4.2019 con cui, in conseguenza della Determina Reg. n. 258/2019 con la quale tutte le opere eseguite nell’immobile sono state private di titolo abilitativo, il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto ai proprietari ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90, avvertendo che, nel caso di

inottemperanza, ex art. 31 D.L. vo n. 380/2001, sarà disposta l'acquisizione d'ufficio di tutte le opere abusive e del terreno di sedime (cfr. all.n.2);

4) dell'atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché ove esistente, del conseguente atto di annullamento o revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere adottato a conclusione del procedimento (cfr. all.n.3).

SOMMARIO

I. Premesse.....	4
II. Fatto. Trattazione delle vicende inerenti all'odierna controversia...	6/23
II.1. L'avvio della lite di vicinato (ad oggi ancora perdurante) ed il coinvolgimento dell'Ente Locale	6
II.2. Primo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli edilizi avviato dall'Ente Locale (C.E. San. n. 34/2005, C.E. n. 14/2006 e variante prot.n. 24305/2006). Rigetto delle richieste avanzate dal vicino di accertamento di violazioni edilizie e connessa adozione di ingiunzione di riduzione in pristino. Ordinanza n. 17 del 12.11.2007 e primo provvedimento di conferma dell'efficacia giuridica dei titoli in contestazione.....	8
II.3. Le (contestuali) determinazioni rese dall'Autorità giurisdizionale civile e dall'Autorità giurisdizionale penale. Conferma (incidentale) della correttezza dei titoli edilizi e della connessa condotta tenuta dai proprietari.....	10
II.4. Secondo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli edilizi avviato dall'Ente Locale (C.E. San. n. 34 del 2005, C.E. n. 14 del 2006, variante prot.n. 24305/2006 nonché autorizzazione edilizia prot.n. 15809 del 25.6.2008). Rigetto delle ulteriori richieste di annullamento titoli e di adozione atti repressivi avanzate dal vicino. Determina n. 50 del 26.2.2010. Secondo provvedimento di conferma dell'efficacia giuridica dei titoli edilizi in contestazione.....	12
II.5. Gli accadimenti successivi al secondo atto di conferma (anni 2012/2014). L'Ordinanza di ripristino n. 8 del 31.3.2014 e l'illegittimo sanzionato cambio di destinazione d'uso di 5 locali seminterrati ed interrati da deposito ad abitativo.....	15
II.6. Terzo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli avviato dall'Ente Locale e rigetto delle ennesime richieste di annullamento	

titoli avanzate dal vicino. Terzo provvedimento di conferma prot. n. 10958 dell'8.5.2014.....	18
II.7. Gli accadimenti successivi al terzo atto di conferma (anni 2015-2018)...	19
III. Il cambio di rotta, avvio del procedimento ed adozione della Determina 258 di annullamento "omnia". La motivazione dell'atto, la ristrutturazione e la variante sostanziale al PRG. L'Ordinanza di demolizione n. 5/2019 di tutte le opere eseguite nell'immobile e l'atto di inibizione dell'attività ricettiva.....	20
IV. Diritto. Motivi di illegittimità degli atti impugnati.....	23/44
I. Il primo motivo di ricorso: Violazione e mancata applicazione dell'art. 21 <i>nonies</i> della L. n. 241/1990. Illegittimità dell'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi concernenti il fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela	23
II. Il secondo motivo di ricorso: Violazione dell'art. 21 <i>nonies</i> della L. n. 241/1990 <i>sotto ulteriore ed autonomo profilo</i> . Affidamento "rafforzato" dalla pregressa adozione di provvedimenti di conferma dei titoli.....	26
III. Il terzo motivo di ricorso: Contraddittorietà tra atti adottati dal medesimo Ufficio. Motivazione lacunosa, generica ed insufficiente. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione (e/o motivazione incongrua ed apparente) sull'interesse pubblico. Assenza di comparazione tra contrapposti interessi.....	30
IV. Il quarto motivo di ricorso: Violazione dell'art. 21 <i>quater</i> della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di tipicità, efficacia ed esecutività degli atti amministrativi. Violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi da parte della medesima P.A. emanante.....	35
V. Il quinto motivo di ricorso: Motivazione apparente. Insussistenza dei presupposti di fatto (urbanistici) invocati. Difetto di istruttoria. Motivazione sull'interesse pubblico errata in fatto e diritto. Illogicità. Sviamento.	36
VI. Il sesto motivo di ricorso: Difetto di motivazione sotto ulteriore gradato profilo. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa.....	41
VII. Il settimo motivo di ricorso: <i>Illegittimità derivata</i> . Difetto di istruttoria. Illegittimità per vizi propri.....	43
VIII. La domanda di sospensione.....	45

PREMESSE

La determina di annullamento in autotutela oggi impugnata, cui sono seguiti gli atti sanzionatori conseguenti anch'essi avversati, prefigura uno scenario per il quale, ininterrottamente, dal 2006 al 2018, l'Ufficio Tecnico del

Comune di Giardini Naxos avrebbe *clamorosamente errato* nel procedere al rilascio, nei confronti dei ricorrenti, di vari titoli edilizi sia espressi che auto assentiti.

Il fabbricato, realizzato nel 2007 e completato nel 2008, ove sino ad oggi si esercitava attività ricettiva di B&B, sarebbe del tutto abusivo e, addirittura, di tale impatto da stravolgere i parametri di zona del PRG approvato nel lontano 1985 costituendone "*variante sostanziale e pesante*".

Finalmente però, da ultimo, l'Ufficio avrebbe operato un deciso cambio di rotta, approfondendo adeguato impegno nel perseguire, con pervicacia, non il ripristino della legalità violata bensì, come dichiarato, il superiore interesse pubblico. Così, sempre da ultimo, i ventitré esposti trasmessi dal vicino confinante al Comune durante dodici anni della lite ancora in atto, per la prima volta, hanno trovato esito favorevole.

Sin da subito, tuttavia, corre l'obbligo segnalare che la determinazione impugnata - pur diffondendosi in un impegnativo *excursus* storico con il richiamo di congerie di atti, note, pareri, esposti, diffide e verbali adottati durante l'ultima decade - tuttavia, in modo singolare, omette di indicare in parte motiva ben tre provvedimenti amministrativi di II° grado emessi, negli anni, proprio dal medesimo Ente Locale intimato.

Provvedimenti amministrativi di riesame ad oggi giuridicamente efficaci, frutto di congrue istruttorie, che a fronte dei vari esposti, denunce ed istanze formate dal vicino confinante, hanno reiteratamente e formalmente nel tempo confermato la correttezza dei titoli edilizi invece, ora, a distanza di oltre un decennio dal rilascio, annullati in autotutela.

Provvedimenti, quelli taciuti dalla determina, che, su impulso di varie denunce presentate dal vicino, hanno diffusamente esaminato, in un ampio periodo di tempo, non solo la legittimità dei titoli poi confermata, ma anche l'interesse pubblico sotteso concludendo sempre in senso diametralmente opposto rispetto a quanto da ultimo esposto nella determina impugnata.

In definitiva, da ultimo, in contraddizione con l'azione amministrativa esercitata negli ultimi dodici anni, si è deciso di accogliere gli esposti del vicino e far chiudere la modesta struttura ricettiva dei ricorrenti, composta da 5 camere per complessivi 11 posti letto, con area ristoro ed una piccola piscina per gli ospiti.

FATTO

II.1. L'avvio della lite di vicinato (ad oggi ancora perdurante) ed il coinvolgimento dell'Ente Locale.

1. I ricorrenti sono comproprietari di un fabbricato ampio circa 264 mq. sito in Giardini Naxos via Pancrazio De Pasquale ex Via San Giusto, in catasto al Foglio n. 4, part. 2075 sub 2, 4 e 7, già destinato all'attività ricettiva di Bed & Breakfast - Affittacamere denominato "*Villa Cristina*".

Il Signor Antonio Natale Venuto è, a sua volta, proprietario di un immobile sito in Giardini Naxos, via Pancrazio De Pasquale ex Via San Giusto n. 71/73, confinante con il fabbricato dei ricorrenti e con un stradella di uso pubblico su cui è esercitata servitù di passaggio.

I fabbricati sono allocati in prossimità del centro di urbano della cittadina ad appena un centinaio di metri dal lungomare di Giardini Naxos.

Come emerge dai certificati di destinazione urbanistica in atti, nel P.R.G. del 1985 attualmente vigente il lotto di terreno acquistato dai ricorrenti nel 1998 ricadeva in parte in zona E (verde agricolo), in parte in Strada di PRG e in parte in Verde di Rispetto.

Realizzata, tra il 1989 ed il 1991, la "*strada di collegamento Pietralunga - S. Giovanni*", l'edificazione ha quindi riguardato il lotto ampio circa 55 mq. non interessato dall'esproprio, classificato nel PRG zona di interesse generale - verde di rispetto, specificatamente sottozona F2.

2. In particolare, con atto in Notar Di Pasquale del 26.11.1998 i coniugi ricorrenti acquistavano detto immobile composto da due corpi di fabbrica ad una elevazione f.t. (cfr. all. n.4). In seno all'atto pubblico di acquisto si

dava atto: a) della destinazione urbanistica dell'immobile (in parte a verde agricolo, in parte a strada di PRG ed in parte a verde di rispetto, con evidenziata decadenza dei vincoli inerenti le zone destinate a servizi ed opere di urbanizzazione avvenuta in data 27.7.1995); b) della pendenza di domanda di sanatoria ex L. n. 47/1985.

L'istanza di condono, istruita, veniva accolta dagli Uffici preposti con conseguente rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 34 del 6 ottobre 2005 (cfr. all. n.5).

Successivamente, in data 4 gennaio 2006, i ricorrenti presentavano al Comune un'altra domanda di concessione tesa alla ristrutturazione degli immobili già condonati.

E' sin da subito utile chiarire che nel progetto esecutivo e nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia, l'intervento sugli immobili veniva analiticamente descritto come intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, oltre alla realizzazione di una cantina interrata avente natura pertinenziale.

Il Comune di Giardini, esaminata la domanda ed istruita la pratica rilasciava la concessione edilizia n. 14 del 7 giugno 2006 (cfr. all. n. 6).

In seguito, in data 23.10.2006, con il numero di protocollo 24305, veniva presentata DIA variante alla concessione edilizia 14/06 per la realizzazione di un parcheggio interrato ex L.n.122/1989 senza alcuna modifica dei parametri edilizi del f.t. già assentiti (cfr. all. n.7).

3. Avviati i lavori, con ricorso per denuncia di nuova opera del 9.1.2007 il Signor Venuto esponeva al Tribunale di Taormina che, a causa dei lavori eseguiti in violazione della destinazione urbanistica del lotto e delle distanze tra fabbricati e confini, si era verificata una situazione di pericolo fonte di danno per il proprio fabbricato e chiedeva, pertanto, che i ricorrenti venissero condannati, al risarcimento dei danni e ad arretrare l'immobile demolendo le opere realizzate. Come evidenziato nel primo capoverso della

Determina impugnata (*ove sono stati richiamati, in ordine cronologico, tutti quanti i numerosi esposti inviati dal 2007 al 2018 dal controinteressato al Comune*), contestualmente al ricorso per danno temuto, sempre in data 9 gennaio 2007, veniva trasmessa all'Ufficio tecnico dell'Ente locale la prima delle successive 23 (ventitrè) denunce edilizie e/o diffide, ossia la prot. n. 672 del 9.1.2007 cui seguivano, a stretto giro, gli ulteriori esposti prot. n. 3300 del 2.2.2007 e prot. n. 22703 del 5.10.2007.

In altre parole, il mese di gennaio 2007 vedeva l'avvio un'accanita lite di vicinato che, nonostante sia trascorso oltre un decennio, permane ancora oggi.

II.2. Primo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli edilizi avviato dall'Ente Locale (C.E. San. n. 34/2005, C.E. n. 14/2006 e variante prot.n. 24305/2006). Rigetto delle richieste avanzate dal vicino di accertamento di violazioni edilizie e connessa adozione di ingiunzione di riduzione in pristino. Ordinanza n. 17 del 12.11.2007 e primo provvedimento di conferma dell'efficacia giuridica dei titoli in contestazione.

1. Come detto, in uno al ricorso per danno temuto proposto al Tribunale civile, con "*denuncia per abusi edilizi*" prot. n. 672 del 9.1.2007 reiterata e precisata con atto prot. n. 3300 del 2.2.2007, il vicino denunciava all'Ufficio tecnico del Comune l'illegittima esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, implicanti demolizione e ricostruzione, in asserita violazione delle prescrizioni del codice civile nonché della specifica destinazione urbanistica di zona chiedendo, previo accertamento dell'abusività, la sospensione dei lavori e l'adozione di provvedimenti repressivi, ossia riduzione in pristino e ingiunzione di demolizione delle opere di cui alla C.E. n. 14/2006 e relativa variante del 23.10.2006 prot.n. 24305, titoli di cui, al contempo, chiedeva il rilascio di copia (cfr. all. n. 8).

2. A fronte di ciò, l'Ufficio tecnico del Comune, in data 10.8.2007 adottava apposita Ordinanza di sospensione lavori n. 13/2007 (cfr. all.n.9) al fine di verificare con attenzione "*... la legittimità dei titoli concessori ed emettere un provvedimento definitivo*".

In particolare, esaminata la C.E. in sanatoria n. 34/San del 6.10.2005, la C.E. n. 14/2006 e la variante prot. n. 24305 del 23.10.2006 contestate dal vicino con le riferite denunce ed accertato lo stato dei luoghi, l'Ufficio tecnico del Comune intimato "*considerato che sussistono i presupposti per emettere un'Ordinanza di sospensione lavori in autotutela, nell'attesa di verificare gli atti sopra menzionati ed emettere un provvedimento definitivo*" (nдр: sottolineato aggiunto) disponeva la sospensione dei lavori onde verificare la legittimità dei titoli oggi, a distanza di tredici anni, annullati con la determinazione impugnata.

In data 5.10.2007, con altro esposto prot. n. 22703, il vicino, richiamando il contenuto dei precedenti esposti e denunciando l'illegittimità delle tre C.E. rilasciate ai ricorrenti, chiedeva il rilascio di copia sia di detta Ordinanza di sospensione lavori che della presupposta relazione tecnica (cfr. all. n. 10).

Subito dopo, seguiva una seconda Ordinanza di sospensione lavori, la n. 16 dell'8 ottobre 2007 (cfr. all. n. 11).

In quella sede, l'Ufficio tecnico, esaminati gli atti e vista la complessità della pratica, occorrendo altro tempo per un attento esame della stessa, ha ordinato ai proprietari ulteriori 60 giorni di sospensione dei lavori, con l'avvertimento che "*... la presente ha validità come avvio del procedimento per il provvedimento definitivo che verrà adottato*".

Quindi, acquisita (il 9.10.2007 al prot.n. 22878) memoria difensiva dei ricorrenti ove si deduceva in fatto ed in diritto la correttezza delle tre C.E., giusta Ordinanza n. 17 del 12.11.2007 il Comune di Giardini Naxos definiva il procedimento avviato e revocava formalmente le due precedenti Ordinanze di sospensione lavori (cfr. all. n. 12).

In quella sede l'Ufficio precedente dava atto dell'esame dei titoli nonché anche dell'acquisizione agli atti della Consulenza tecnica d'ufficio (cfr. all. n. 13) favorevole ai ricorrenti resa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Taormina; quindi, considerata la sussistenza dei presupposti per la revoca delle due precedenti Ordinanze di sospensione, revocava i due precedenti atti di autotutela confermando l'efficacia dei titoli edilizi esaminati (C.E. n. 34/San del 2005, C.E. n. 14/2006 e variante prot. n. 24305 del 23.10.2006).

3. Sorprendentemente, di tali rilevanti accadimenti, nelle pur ridondanti "premesse" esposte nella impugnata determina n. 258/2019, non v'è alcuna minima traccia.

Questi, dunque, i (taciuti) fatti che subito evidenziano al Decidente adito l'avvenuto espletamento da parte dell'Ufficio di una prima verifica di legittimità dei titoli edilizi oggi annullati effettuata già nel 2007, ossia all'indomani del rilascio delle tre C.E. in contestazione.

II.3. Le (contestuali) determinazioni rese dall'Autorità giurisdizionale civile e dall'Autorità giurisdizionale penale. Conferma (incidentale) della correttezza dei titoli edilizi e della connessa condotta tenuta dai proprietari.

Com'era facile prevedere, le denunce reiterate dal vicino inviate, tra le più disparate PP.AA., anche agli organi inquirenti, hanno condotto all'apertura, non solo, come detto, di un procedimento civile, ma anche di una correlata verifica penale sui titoli e sulle relative condotte.

1. Orbene, in sintesi, per quanto in questa sede di interesse, il giudizio civile concernente il ricorso d'urgenza proposto dal vicino è stato respinto.

Difatti, in sede istruttoria, il Consulente Tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, chiariva che progettualmente si rivelava esatta la qualificazione dell'intervento edilizio di ristrutturazione edilizia intesa questa come demolizione e ricostruzione degli organismi preesistenti. Ancora, in sede di supplemento di CTU, il medesimo Consulente chiariva che il progetto di

ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, doveva intendersi assentibile anche in zona bianca e, inoltre, che la destinazione d'uso a civile abitazione non risultava modificata rispetto alla C.E. in sanatoria n. 34/2005 né rispetto alla variante prot. n. 24305 del 23.10.2006 (cfr. in atti CTU richiamata nell'atto di conferma n. 17/2007, all. n. 13 pag. 3, 4, 28, 29 e 30).

Ad oggi, il giudizio, riassunto in sede di merito, pende innanzi al Tribunale civile di Messina con il numero di R. G. 3271/2014.

2. Quasi contestualmente, nel medesimo periodo, le articolate denunce del vicino hanno comportato l'avvio di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina (R.G. n. 7023/2007) la quale, in prima battuta, aveva addirittura ipotizzato il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p..

In sede di indagini preliminari il Procuratore della Repubblica ha affidato l'esame dei titoli edilizi in contestazione a Consulente Tecnico d'Ufficio con il compito di rispondere ai seguenti Quesiti: *"accertare se la C.E. in sanatoria n. 34 del 6.10.2005, la C.E. n. 14 del 7.6.2006 e la variante del 23.10.2006 siano state rilasciate in conformità alla normativa vigente ed in caso negativo indichi i motivi"*.

Passati al vaglio tutti gli atti dei vari procedimenti, l'esito della Consulenza ha condotto ad accertare in sede penale che:

- a) la concessione in sanatoria del 2005 accusava solo un errore quanto al calcolo degli oneri di urbanizzazione per una differenza di L. 213.350;
- b) la C.E. n. 14/2006 è corretta in quanto i lavori di ristrutturazione, comprensivi di demolizione e ricostruzione, sono stati legittimamente e lecitamente autorizzati sia sotto il profilo edilizio che urbanistico, così come anche la destinazione d'uso è stata rilasciata in conformità alla normativa vigente;
- c) la variante prot.n. 24305 del 23.10.2006 è stata anch'essa redatta in conformità alla normativa vigente (cfr. all. n. 14).

Successivamente, visto il chiaro esito della disposta CTU ed esaminati gli accertamenti investigativi esperiti, veniva emesso dal GIP del Tribunale penale di Messina formale *Decreto di Archiviazione* del procedimento penale n. 7023/2007, escludendosi - anche in sede penale - qualsiasi profilo di non conformità dell'intervento edilizio al progetto ed alla normativa di settore nonché, inoltre, qualsiasi abuso d'ufficio commesso da parte dei procedenti pubblici ufficiali dell'epoca (cfr. all. n. 15).

E dunque, esattamente come già ritenuto dall'Ufficio tecnico dell'Ente, i primi tre basilari titoli edilizi oggi annullati sono stati esaminati e ritenuti corretti e conformi alle norme di settore all'epoca vigenti anche dai due *Consulenti Tecnici d'ufficio* nominati dall'Autorità giudiziaria nei rispettivi giudizi penali e civili.

II.4. Secondo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli edilizi avviato dall'Ente Locale (C.E. San. n. 34 del 2005, C.E. n. 14 del 2006, variante prot.n. 24305/2006 nonché autorizzazione edilizia prot.n. 15809 del 25.6.2008). Rigetto delle ulteriori richieste di annullamento titoli e di adozione atti repressivi avanzate dal vicino. Determina n. 50 del 26.2.2010. Secondo provvedimento di conferma dell'efficacia giuridica dei titoli edilizi in contestazione.

1. Confermata l'efficacia dei titoli e revocate le Ordinanze di sospensione lavori, accadeva quanto segue.

Con successivo ennesimo esposto prot. n. 5884 dell'11.3.2009 il vicino chiedeva al nuovo responsabile dell'Ufficio tecnico frattanto insediatosi "... senza tenere conto dei precedenti accertamenti effettuati dai responsabili degli Uffici comunali preposti, i cui responsabili non hanno saputo correttamente qualificare il tipo di intervento posto in essere dai Signori Di Giuseppe e Portinaio" (ndr: sottolineato aggiunto), l'adozione di provvedimenti repressivi "*a tutela dell'interesse pubblico e privato*".

La denuncia, anche questa volta, si basava sull'asserita illegittimità dei titoli edilizi, a dire del vicino, erroneamente rilasciati in zona F2 non compatibile con l'intervento. Si deduceva, inoltre, l'illegittimità della tipologia di intervento edilizio assentita (ristrutturazione con demolizione e ricostruzione) e l'impossibilità di destinare detto immobile a civile abitazione e, quindi, a struttura ricettiva (tipologia B&B *et similia*).

Evidenziando che i comproprietari avevano frattanto ottenuto il rilascio di altra autorizzazione edilizia prot.n. 15809 del 25.6.2008 per la realizzazione di una piccola piscina e locali tecnici di pertinenza, il vicino, in seno all'esposto, reiterava richiesta di adozione di atti di repressione e ripristino di tutte quante le indicate opere irregolarmente assentite (**cf. all. n. 16**).

2. Ancora, con ulteriore istanza prot. n. 7067 del 25.3.2009 e memoria del 4.2.2010 (**cf. all. n. 17**), il Signor Venuto chiedeva al nuovo responsabile dell'Ufficio di dare immediato riscontro al precedente esposto dell'11.3.2009 nonché di non rilasciare il certificato di abitabilità e agibilità in considerazione che l'opera realizzata non era conforme alla normativa edilizia vigente ed al PRG.

3. A fronte di tali esposti, doverosamente, (anche) il nuovo dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico, pur a fronte della precedente adozione di Ordinanza di revoca di sospensione lavori, ma sulla scorta delle ingenerate perplessità sia circa la destinazione urbanistica del fondo ove era stato eseguito l'intervento sia circa la tipologia edilizia dello stesso, con nota prot. n. 12887 del 17.6.2009 comunicava l'avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento della C.E. n. 14 del 7.6.2006.

L'Ufficio, istruito ulteriore procedimento di II° grado, visti gli scritti difensivi presentati dai proprietari, visto l'esito dell'audizione personale delle parti ed acquisito il parere legale reso dal legale dell'Ente, anche in persona del nuovo responsabile, confermava **per la seconda volta**, la

validità dei titoli edilizi assentiti procedendo all'archiviazione del procedimento di annullamento.

In particolare, in detto atto di conferma n. 50/2010 (cfr. all. n. 18), al di là delle valutazioni circa l'entità dei lavori realizzati all'indomani del rilascio dei titoli, in punto di preliminare verifica di sussistenza concreta dell'interesse pubblico, si dava atto che le completate opere previste dai titoli ricadevano (già all'epoca) all'interno di un'area completamente urbanizzata; peraltro, la destinazione dell'immobile a struttura ricettiva per l'esercizio di attività di B&B avrebbe avuto positiva ricaduta sul tessuto economico e sociale del Comune in termini occupazionali e di indotto.

In conclusione, si legge nell'atto di conferma n. 50/2010, *“si reputa che in assenza di altri motivi o gravi indizi di illegittimità i titoli concessori in questione vadano confermati nella loro validità”*.

Orbene, neanche di siffatti ulteriori rilevanti accadimenti v'è traccia in seno alle “premesse” della determina n. 258/2019.

4. Confermata, ancora una volta, la validità dei titoli edilizi, seguiva l'adozione di autorizzazione n. 20 del 5.5.2010 concernente l'abitabilità dei due corpi di fabbrica adibiti a civile abitazione e/o B&B riferita anche al pertinenziale piano interrato adibito a cantina e garage ed altri impianti di proprietà dei ricorrenti (cfr. all. n. 19) cui si accompagnava l'avvio dell'attività ricettiva (tipologia minore B&B *et similia*).

In particolare, acquisite le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia regionale, con atto n. 7596 del 5.4.2012 dell'Ufficio Commercio, i ricorrenti venivano autorizzati ad esercitare attività di B&B (n.1 camera tripla e n.3 camere doppie tutte con bagno privato per un totale di n. 9 posti letto - cfr. all. n. 20). Il vicino, frattanto, chiedeva al Comune il rilascio dell'ennesimo certificato di destinazione urbanistica del lotto (atto dal contenuto uguale a quello allegato al titolo del 1998 *in parte a verde agricolo, in parte a strada di PRG ed in parte a verde di rispetto, con vincoli inerenti le*

zone destinate a servizi e opere di urbanizzazione decaduti in data 27.7.1995 - all. n. 21).

V'è da dire, inoltre, per completezza di trattazione, che l'atto autorizzativo dell'abitabilità, nonostante la determina n. 258 in questa sede impugnata adombri il contrario, precedentemente non è mai stato annullato (se non oggi); anzi, ben guardare esso è stato addirittura espressamente confermato (vd. *infra* punto II.6 terzo atto di conferma). Alcun atto di annullamento è mai stato comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Infine, corre l'obbligo precisare che il secondo atto di conferma adottato dal nuovo responsabile dell'Ufficio è stato gravato dal vicino innanzi a codesto TAR (R.G.n. 1289/2010 cfr. in atti all. n. 22).

II.5. Gli accadimenti successivi al secondo atto di conferma (anni 2012/2014). L'Ordinanza di ripristino n. 8 del 31.3.2014 e l'illegittimo poi sanzionato cambio di destinazione d'uso di cinque locali interrati e seminterrati da locali deposito a locali abitativi.

1. Nel periodo di tempo intercorrente dal 2012 al 2014, i ricorrenti hanno acquisito, a mezzo SCIA, altri titoli edilizi tesi a rendere più funzionale il B&B. In applicazione degli artt. 18 e 20 della L. r. n. 4/2003 hanno realizzato una tettoia aperta, hanno trasformato un locale garage in una cantina previo contestuale trasferimento e mantenimento di area vincolata a parcheggio ed altre opere edilizie minori.

2. Tuttavia, nel 2014, i ricorrenti, in violazione di detti ultimi titoli, si sono resi responsabili di un illegittimo cambio di destinazione d'uso di cinque locali posti alcuni al piano cantinato ed altri al piano seminterrato; pertanto, gli stessi hanno subito i doverosi atti repressivi irrogati dall'Ufficio.

In particolare, è accaduto che, sempre su denuncia del vicino prot. n. 5795 del 28.2.2014, con Ordinanza n. 8 del 31.3.2014 notificata in data 2.4.2014, l'Ufficio ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per l'accertata realizzazione, tra piano seminterrato e cantinato, di cinque locali abitabili

adibiti a camere di B&B nonché un ampliamento rispetto ai 50 mq. di tettoia autorizzata (cfr. in atti all. n. 23).

Neanche tale Ordinanza sanzionatoria è indicata nelle citate “premesse” della determina. Invece, pur confusamente, invertendo ordine e date, la determina menziona successive istanze presentate ex art. 13 L. n. 47/85 o relative all’esecuzione del ripristino, relazioni tecniche ed atti istruttori interni all’Ufficio circa le modalità di esecuzione dell’Ordinanza e circa la successiva sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione di atto dirigenziale di acquisizione (poi non adottato a fronte del ripristino della destinazione d’uso originaria *vd. infra*).

3. Poiché, ad avviso dei ricorrenti, le trasformazioni d’uso oggetto di Ordinanza di ripristino potevano essere rese conformi alla normativa urbanistica sul recupero abitativo dei seminterrati degli edifici ex L.r.n.4 del 2003, per ovviare all’abuso riscontrato e al contempo sterilizzare gli effetti dell’Ordinanza, entro i 90 giorni di legge, il 30.6.2014, è stata presentata domanda di accertamento di conformità (cfr. in atti all. n. 24 - oggetto dell’istanza era il recupero abitativo dei locali seminterrati posti al piano cantinato, l’inaccessibilità dei vani interrati e riduzione a 50 mq. della tettoia).

4. L’istanza è stata tuttavia respinta con nota prot. n. 16929 del 25.8.2014.

In tale contesto, i ricorrenti, riapertosi interamente il termine per l’adempimento spontaneo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III n. 1352 del 2018), il 10.10.2014 hanno presentato un progetto riguardante le modalità di esecuzione dell’Ordinanza.

In quella sede è stato previsto il materiale smontaggio e disfacimento dei sanitari già inibiti all’uso con occlusione degli scarichi, la rimozione di tutti gli impianti tecnici, la riduzione della tettoia ed è stata altresì avanzata richiesta di poter mantenere solo alcuni elementi murari di arredo fisso non influenti sulla destinazione e di un setto murario centrale avente funzione statica di sostegno alla tettoia autorizzata (cfr. in atti all. n. 25).

Il 23.10.2014, con nota prot. n. 19852, il Comune respingeva l'istanza e, pertanto, (entro i 90 giorni dal diniego di istanza ex art. 13), il 13.11.2014 (cfr. in atti all.n.26) si comunicava all'Ufficio tecnico oltre al già avvenuto disfacimento di sanitari e rimozione impianti, anche l'eliminazione di elementi d'arredo, di un muretto divisorio di 1,20 mt. e di cavi a vista degli impianti, così confermandosi l'esclusione di altra possibile destinazione d'uso se non quella originaria a deposito e cantina con l'eccezione di un setto murario centrale avente funzione statica autorizzato dal Genio Civile.

Solo per completezza di trattazione va detto che, successivamente, in seno all'Ufficio si è aperta una accesa discussione interna sulla circostanza se il ripristino posto in essere dai ricorrenti dovesse considerarsi parziale o integrale e, quindi, di conseguenza, se emettere o meno il relativo atto di acquisizione del bene.

Ma, tuttavia, venendo in contestazione il variato cambio di destinazione d'uso dei locali assentiti a deposito e a cantina, per ripristinare il quale era necessario rendere inutilizzabili ed eliminare i sanitari e gli impianti tecnici predisposti all'uso abitativo privando i locali dei rinvenuti allestimenti atti a garantirne la permanenza abitativa, condotta posta in essere dai ricorrenti entro i termini di legge, correttamente, nonostante le diatribe interne sfociate con richieste di approfondimento e acquisizione di pareri legali, l'atto dirigenziale di acquisizione non è stato adottato, non potendosi considerare violazione dei titoli assentiti l'apposizione di elementi di arredo o la presenza in loco di cavi e/o tubi degli impianti già rimossi resi non utilizzabili, materiale peraltro poi eliminato (cfr. in atti all. n. 27 da cui emerge il rimpallo di competenze circa la decisione finale da assumere e varie precisazioni circa la complessità della vicenda a fronte di sostanziale ripristino e rispetto ad un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione eseguito con rispetto di volumetria, sagome e destinazione d'uso vd. nota istruttoria n. 79 del 14.1.2016).

II.6. Terzo procedimento amministrativo di verifica della legittimità dei titoli avviato dall'Ente Locale e rigetto delle ennesime richieste di annullamento dei titoli avanzate dal vicino.

Terzo provvedimento di conferma prot. n. 10958 dell'8.5.2014.

Subito dopo l'adozione dell'Ordinanza di demolizione e ripristino n. 8 del 31.3.2014 accadeva quanto segue.

1. In data 5 maggio 2014 attraverso ulteriore ed articolato esposto assunto al protocollo del Comune di Giardini al n. 10622/2014, indirizzato al Sindaco, al dirigente dell'Ufficio tecnico, al dirigente dell'Ufficio Commercio, al Comandante dei VV.UU., all'AAPIT, alla Procura della Repubblica, all'Assessorato Territorio ed Ambiente, alla Soprintendenza BB.CC.AA. e all'Ufficio del Genio Civile, il Signor Venuto **rinnovava** - la già più volte denegata - richiesta di annullamento in autotutela.

In particolare, chiedeva la revoca e l'annullamento dei seguenti titoli edilizi espressi e auto assentiti: 1) C.E. n. 14/06 del 7.6.2006 - ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione; 2) DIA prot. n. 24305 del 23.10.06 (variante alla citata C.E. n. 17/06); 3) Autorizzazione edilizia prot. n. 15809 del 25.6.2008 (piscina e locali tecnici di pertinenza); 4) Comunicazione ex art. 9 L. r. n. 37/85, prot. n. 11603 del 28.5.2009; 5) Determina Dirigenziale (UTC) n. 50 del 26.2.2010 (ossia secondo atto di conferma della validità dei titoli v. *supra* punto II. 4.); 6) SCIA recupero ai fini abitativi piano interrato destinato a parcheggio; 7) Comunicazione edilizia prot. n. 16099 del 10.8.012 (tettoia e terrapieno); 8) Autorizzazione di agibilità ed abitabilità n. 20 del 5.5.2010.

Nel medesimo esposto / denuncia, il vicino chiedeva anche la revoca e/o l'annullamento dell'autorizzazione ad esercitare attività di B&B rilasciata dall'AAPIT di Messina inerente l'immobile denominato "*Villa Cristina*".

L'istanza di autotutela si basava, analogamente a quanto dedotto in quelle precedenti già respinte dall'Ufficio, nella denuncia "*di palesi illegittimità*"

degli indicati titoli edilizi rilasciati ai ricorrenti in “palese” violazione con le leggi vigenti in materia edilizia, con la normativa urbanistica e le previsioni di PRG (cfr. in atti all. n. 28).

2. Avviato il procedimento, per quanto di propria competenza, ancora, l'Ufficio tecnico del Comune, per la terza volta, esaminato il contenuto dell'istanza la respingeva espressamente, confermando la legittimità di tutti i titoli edilizi calendati nella domanda di annullamento. Difatti, in riscontro della richiesta di annullamento presentata dal vicino, con atto di conferma prot. 10958 dell'8.5.2014 notificatogli in pari data, il dirigente dell'Ufficio tecnico così motivava: *“Preliminarmente si puntualizza: che nessun titolo abilitativo concernente l'immobile in oggetto è stato acquisito per silenzio assenso; - che lo scrivente, a seguito di istruttoria inerente violazioni edilizie, ha emanato il provvedimento repressivo in oggetto specificato assegnando, come da norma, giorni 90 alla Ditta titolare per la messa in pristino e/o demolizione delle opere eseguite in difformità, alla scadenza dei quali saranno assunti i provvedimenti consequenziali di legge. Quanto alla richiesta di annullamento dei titoli abilitativi, la stessa non si ritiene possa essere accolta in quanto gli stessi non sono gravati da alcuna illegittimità, tanto meno in forma palese”* (cfr. all. n. 29 ndr. sottolineato aggiunto).

Per la terza volta, dunque, veniva respinta l'istanza formata dal vicino di annullamento in autotutela e richiesta di adozione di atti repressivi e veniva confermata la legittimità, validità ed efficacia giuridica dei titoli edilizi rilasciati ai ricorrenti, in uno alla connessa autorizzazione di abitabilità n. 20 del 2010 regolarmente in vigore e mai revocata e/o annullata sino all'adozione della Determina n. 398 in questa sede impugnata.

II.7. Gli accadimenti successivi al terzo atto di conferma (2015-2018).

1. A seguito dell'Ordinanza di ripristino n. 8/2014, l'Ufficio Commercio provvedeva ad annullare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio del B&B e la relativa DIA.

Successivamente, tuttavia, da una parte, accertato il rispristino, nei vani oggetto di Ordinanza, della destinazione d'uso originaria e verificato, quanto al fabbricato, che l'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione era stato eseguito con rispetto di volumetria, sagome e destinazione d'uso (vd. *supra* nota istruttoria dell'Ufficio n. 79 del 14.1.2016 all.n.27), espletata, altresì, il 10.3.2016 riunione presso il Comune alla presenza del Sindaco, dell'Assessore e del responsabile dell'Ufficio tecnico, i ricorrenti depositavano SCIA a seguito della quale l'Ufficio Commercio, con atto prot. n. 7927 del 20.4.2016, autorizzava l'esercizio dell'attività di affittacamere con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto (cfr. in atti all. n. 30) denominata "Villa Cristina", attività esercitata dal coniuge Antonino Di Giuseppe Taormina che consentiva ai ricorrenti di mantenere economicamente la famiglia.

2. Da ultimo, i ricorrenti, con DIA prot. n. 20566 del 18.11.2016 (recupero abitativo ex art. 5 l. r. n. 16/2016) provvedevano a recuperare ai fini abitativi alcuni locali seminterrati.

Quindi, con Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. 11820 del 18.5.2017 (non del 18.11.2017 data erroneamente indicata nella determina impugnata), veniva acquisito il titolo di agibilità relativo ai recuperati locali in questione (cfr. in atti all. n. 31).

III. Il cambio di rotta, l'avvio del procedimento e l'adozione della determina 258 di annullamento "omnia". La motivazione dell'atto, la ristrutturazione e la variante sostanziale al PRG. L'Ordinanza n. 5/2019 di demolizione di tutte le opere eseguite nell'immobile e l'atto di inibizione dell'attività ricettiva.

1. Da ultimo, l'Ufficio tecnico, sul presupposto della non conformità urbanistica rispetto alla destinazione di zona del vigente PRG, ipotizzando un vulnus all'interesse generale pubblicistico urbanistico, con nota prot. n.

15054 ha avviato un quarto procedimento di esame dei titoli edilizi, comunicandone l'avvio ai ricorrenti.

Quest'ultimi, con memoria del 18.7.2018 hanno evidenziato la radicale carenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'adozione del preannunciato atto "*omnia*" di annullamento.

In quella sede sono state altresì evidenziate le pregresse determinazioni ed atti dell'Ufficio sul punto, l'ingiusto pregiudizio arrecando alla struttura ricettiva (ovviamente non alberghiera *in senso proprio* ma della tipologia affittacamere) dei ricorrenti ed è stata formulata istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento.

Quindi, i ricorrenti, con nota prot. n. 20097 del 5.9.2018 chiedevano, al fine di meglio chiarire la propria posizione e dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del preannunciato annullamento, la convocazione di un tavolo tecnico cui partecipare (cfr. all.n.32).

Per contro, in data 14 marzo 2019 veniva notificata la determina n. 258 del 4.3.2019 (cfr. all.n.1) con cui l'Ufficio formalizzava il preannunciato annullamento in autotutela, omettendo tuttavia, sia di riferire che, *a fortiori*, di esaminare le pregresse reiterate determinazioni adottate negli anni dal medesimo Ente.

Con la determina impugnata il Comune si è determinato ad annullare, *omnia*, tutti quanti i titoli abilitativi rilasciati afferenti l'immobile/li, e/o parti di esso, siti in via Pancrazio De Pasquale n. 77 angolo via Delle Fornaci, (ex via San Giusto) di proprietà dei ricorrenti.

2. Seguiva, quindi, "*considerato che, in conseguenza di tale provvedimento, tutte le opere eseguite nell'immobile dianzi citato sono da considerarsi prive di titolo abilitativo*" l'adozione dell'Ordinanza di demolizione n. 5/2019 (cfr. all.n.2) di tutte quante le opere eseguite nell'immobile, con avviso di acquisizione al patrimonio dell'Ente del fabbricato di proprietà dei ricorrenti ex art. 31 del T.U. sull'edilizia. Subito dopo veniva adottato

conseguente atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di inibizione all'esercizio dell'attività ricettiva in atto (cfr. in atti all. n. 3).

I citati provvedimenti sono stati trasmessi anche al vicino Signor Venuto.

3. A sostegno della decisione, la determina espone, nell'ultimo capoverso di pagina 3, a pag. 4 e, infine, a pag. 6, la seguente motivazione.

L'Ufficio, onde difendere l'interesse generale pubblicistico, ha proceduto ad annullare **tutti i titoli edilizi inerenti l'immobile** ove si esercita la citata attività ricettiva (id est: alloggio per cinque camere): impossibile, secondo la determina, non tenere conto che l'area su cui insiste il fabbricato risulti classificata nel vigente PRG (invero il medesimo PRG dal 1985 ad oggi) quale *zona di interesse generale* (id est: strada) e *verde di rispetto* (stradale) costituente, a dire dell'Ufficio, vincolo conformativo.

Pur a fronte della decadenza, più che ventennale, dei vincoli di PRG è attuale e necessario tutelare i cittadini residenti nella zona, ingiustamente privati del verde di rispetto (?).

Tutto origina dal rilascio della CE di ristrutturazione n. 14/2006 che illegittimamente ha consentito la demolizione e ricostruzione dell'immobile condonato, a seguito della quale è stato realizzato l'attuale fabbricato con destinazione ad uso abitativo compatibile con l'esercitata attività ricettiva di B&B/affittacamere. L'immobile ricostruito ha una superficie di mq. 281 (*rectius* 264 mq.), una volumetria quasi tripla rispetto a quella di cui alla CE san del 2005; esso stravolge gli standard urbanistici con conseguenziale inevitabile danno all'interesse generale. Il carico urbanistico della struttura è tale da determinare una "*variante sostanziale e pesante al PRG*".

Non una parola, invece, è spesa dall'atto:

- 1) quanto alla diametralmente opposta valutazione sia di legittimità che sull'interesse pubblico più volte resa dal medesimo Ufficio,
- 2) quanto al contemperamento degli interessi del destinatario dell'atto (valutazione dell'attività ricettiva esercitata che consente il mantenimento

della famiglia oltre al connesso indotto) se non l'apodittico rilievo secondo cui "... è evidente che l'interesse generale debba prevalere sull'interesse di parte o soggettivo".

Gli atti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'annullamento d'ufficio di tutti i titoli abilitativi relativi all'attività ricettiva, l'ordinanza di demolizione adottata sul presupposto "... che, in conseguenza di tale provvedimento, tutte le opere eseguite nell'immobile dianzi citato sono da considerarsi prive di titolo abilitativo", il preannunciato divieto di esercizio dell'attività ricettiva, sono atti adottati dal Comune di Giardini Naxos in violazione di legge ed eccesso di potere.

I. Violazione e mancata applicazione dell'21 nonies della L. n. 241/1990. Illegittimità dell'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi concernenti il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela.

In primis si denuncia la violazione dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990.

1. Com'è noto, la norma citata prevede espressamente che il provvedimento amministrativo illegittimo adottato in violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza "... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (silenzio assenso), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

È dimostrato in atti che, per tutti quanti i titoli indicati dalla determina in questione (dal 7.6.2006 - CE n. 14/2006 - al 18.5/6.2017 - SCA prot.n.

11820), l'annullamento, notificato il 14.3.2019, è abbondantemente intervenuto oltre il previsto termine di 18 mesi a far data dall'entrata in vigore della L. n. 124/2015.

L'ente locale ha dunque disatteso la chiara prescrizione di legge.

2. Il Legislatore, con la Legge c.d. Madia n. 124/2015 ha ritenuto necessario introdurre e fissare un termine massimo oltre il quale la P.A. non può più invocare il difetto originario dei presupposti di legittimità per rimuovere, con effetti *ex tunc*, i propri provvedimenti edilizi espressi o per intervenire in via inibitoria sulle attività avviate in forza di una DIA/SCIA dopo la scadenza del termine previsto (30 o 60 gg.) per il consolidamento del titolo.

Il Legislatore ha dunque **codificato** il "termine ragionevole" già individuato dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 (già introdotto dalla L. 80 del 2005 per contemperare l'esigenza di ripristino della legalità violata con l'affidamento creato dal conseguimento del titolo), in 18 mesi dall'adozione del provvedimento (e, per la DIA/SCIA, dal decorso del termine per la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo utilizzo). Peraltro, in un necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, la riforma del 2015 ha altresì disposto (al comma 2-bis dello stesso art. 21-nonies) che tale indicato termine preclusivo non valga in caso di condotte, accertate con sentenza definitiva, concernenti false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà mendaci.

3. In materia, recentissima giurisprudenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato (cfr. all.n.33 sez. V[^] 1.4.2019 n. 2129 Pres. Severini, est. Barreca; idem sez. V[^] n. 1707/2019 Pres. Lotti; est. Saltelli) ha avuto modo di precisare che la citata modifica normativa non consente di derogare al termine fissato dalla L. n. 241 se non, qualora esistente, per il tramite di diversa e speciale norma applicabile alla fattispecie (vd., ad esempio, art.145 comma 4 del T.U.E.L.).

In altre parole, se è vero che un precedente orientamento (vd. CdS Sez. VI, 5625/2015, 341/2017) ha ravvisato nella novella del 2015 anche una

funzione ermeneutica, “... *tale funzione può riconoscersi soltanto riguardo a provvedimenti di annullamento d’ufficio cui la disposizione novellata non era applicabile ratione temporis*” (ex pluris oltre la citata n. 2129/2019 e n. 1707/2019, vd. anche CdS, VI, 10.12.2015 n. 5625 e VI, 27.1.2017 n. 341).

Con la conseguenza che la fissazione del termine massimo di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio di atti autorizzatori va considerata diversamente laddove, esattamente come nella specie, si tratti di un atto di secondo grado adottato **già nel vigore della norma modificata** al quale questa è applicabile anche seguendo l’interpretazione di diritto transitorio più favorevole alla P.A. (secondo cui rispetto agli atti illegittimi di primo grado adottati prima della nuova disposizione, il termine di 18 mesi per l’autotutela caducatoria comincia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, vale a dire dal 28 agosto 2015 - cfr. CdS, Sez. V, 19.1.2017, n. 250). L’attuale versione dell’art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990 ha conservato il limite previgente della ragionevolezza del termine, sempre da valutare in considerazione delle peculiarità del caso concreto quanto alla posizione del destinatario dell’atto ampliativo ed al suo ragionevole affidamento ma, tuttavia, ha espressamente riconfigurato il potere di autotutela secondo canoni di legalità più stringenti fissando, altresì, il detto termine massimo. Continua, sul punto, l’Ecc.mo Consiglio di Stato, nella citata decisione, evidenziando che la natura preclusiva del termine resta confermata in quanto “... *a tale interpretazione conduce sia la lettera del comma 1 secondo cui trattasi di termine << comunque non superiore a 18 mesi >> sia il contenuto del comma 2-bis secondo il quale le eccezioni sono soltanto quelle ivi previste*” (cfr. CdS cit. sez. V[^] n. 2129/2019, pag. 12). Muovendo da tale principio di diritto, non v’è chi non veda come nella fattispecie si sia in presenza di un limite temporale non ordinariamente derogabile, il cui superamento preclude definitivamente l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio degli atti di autorizzazione, escludendo

altresì qualsivoglia apprezzamento in merito alla ragionevolezza della relativa tempistica.

Da qui un primo, assorbente, profilo di illegittimità per violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela.

II. Violazione dell'art.21 *nonies* della L. n. 241/1990 sotto ulteriore ed autonomo profilo.

Affidamento "rafforzato" dalla pregressa adozione di provvedimenti di conferma dei titoli.

L'annullamento d'ufficio dei titoli riguardanti il fabbricato di proprietà dei ricorrenti viola l'art. 21- *nonies* della L. n. 241/1990 anche sotto ulteriore ed autonomo profilo.

1. Si è già visto che tutti quanti i titoli sono stati annullati decorso il termine preclusivo di 18 mesi quand'anche computato considerando la data di entrata in vigore della Novella (id est: 13.8.2015 – 4/14.3.2019 notifica atto).

Orbene, anche la parte della giurisprudenza maggiormente prudente in ordine alla interpretazione ed applicazione della nuova norma introdotta con la Novella del 2015, alla luce dell'inequivocabile dato letterale della norma, si necessariamente posto il problema di precisare le specifiche ipotesi in cui il termine dei 18 mesi assume valenza preclusiva.

E' stato difatti osservato (cfr. CdS, Sez. V, 27.6.2018 n. 3940) che, a tutto voler concedere, la P.A. potrà superare il "rigido termine" dei 18 mesi ed applicare quindi il generale criterio suppletivo della "ragionevolezza" solo in due casi.

O a seguito della fattispecie espressamente prevista dalla norma, ossia in caso di accertamento definitivo del giudice penale di false attestazioni et similia, oppure "... nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e

corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte” (cfr. all. n. 34 - in motivazione CdS, Sez. V, 27.6.2018 n. 3940).

In altre parole, è possibile bypassare il termine dei **18 mesi** nell'adozione dell'atto e, dunque, azionare il potere di autotutela facendo ricorso al criterio della ragionevolezza del termine svincolato dal termine dei 18 mesi fissato dal Legislatore ove non vi sia alcuna, neanche concorrente, corresponsabilità della P.A. inconsapevole, ma esclusivamente la dolosa responsabilità del privato destinatario dell'atto.

Orbene, nel caso de quo, appare evidente come, nell'arco di ben oltre un decennio, il Comune di Giardini Naxos possa configurarsi tutto tranne che *inconsapevole* (!) e, per contro, sia stato perfettamente in grado di verificare i presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno dei titoli oggi annullati.

Come già evidenziato ai **punti II.2, II.4, II.5 e II.6**, l'Ente ha esaminato e poi riesaminato, nel dettaglio, i titoli che solo oggi, a dire dell'Ufficio, hanno comportato una violazione urbanistica intollerabile. Peraltro, l'esame ha per gran parte riguardato analoghe circostanze (ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e asseritamente impeditiva destinazione urbanistica dell'area) che hanno da ultimo condotto all'annullamento in autotutela.

Non v'è dubbio, quindi, che in relazione alla specifica fattispecie in esame, ove mai dovessero ritenersi corrette le circostanze di fatto e diritto poste oggi a sostegno dell'annullamento in autotutela, ipotesi che verrà smentita radicalmente infra a mezzo delle censure che seguono, in ogni caso l'Ente è da ritenersi perfettamente consapevole e, dunque, a questo è *imputabile (quantomeno) a titolo di colpa concorrente* proprio l'illegittimità che oggi pretende tardivamente di sanzionare.

In definitiva, quand'anche si volesse ritenere corretta solo la quarta ultima determina dell'Ufficio (in luogo delle tre precedenti di diverso avviso) e pur volendo applicare, rispetto alla piana lettura dell'inciso di legge “*entro un*

termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi”, la soluzione interpretativa più di favore per la P.A., non v’è dubbio che l’ampio iato temporale trascorso è *causalmente* correlato ad (ipotetici) errori ben noti e direttamente imputabili illo tempore alla stessa P.A. (ma così non è: vd. *infra* nel merito).

Risulta dunque comunque violato, sotto ulteriore profilo, anche in tal caso, l’art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990.

2. Inoltre, a quanto sopra, è necessario aggiungere come, a prescindere dal superamento del preclusivo termine fissato dalla norma, in ogni caso, l’atto di secondo grado è stato realisticamente adottato a distanza di un termine chiaramente irragionevole, ben **oltre un decennio** dalla realizzazione del fabbricato i cui titoli sono stati confermati per tre volte a chiusura di tre procedimenti avviati a seguito di esposti con successive istruttorie.

Il termine trascorso non è minimamente ragionevole, con la conseguenza che il potere di autotutela è stato esercitato in violazione della norma calendata.

Riferendosi alla **previgente normativa**, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 17 ottobre 2017 n. 8) muovendo dall’idea che “*la nozione di ragionevolezza del termine è strettamente connessa a quella di esigibilità in capo all’amministrazione*” ha affermato il principio di diritto per cui il termine “**ragionevole**” per l’adozione dell’atto di annullamento d’ufficio decorre dal momento della scoperta, da parte della P.A., dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell’atto di ritiro, ossia dei profili di illegittimità dell’atto di base.

Orbene, nell’attuale vicenda non v’è stata da parte della P.A. alcuna scoperta postuma di elementi dapprima ignoti: all’Ente nulla era ignoto, anzi ben conosceva i vari profili di contestazione edilizi ed urbanistici mossi avverso i titoli annullati solo oggi ritenuti fondati.

Ciò, non solo praticamente *ab initio*, ossia il 9.1.2007 all’indomani

dell'avvio della costruzione ma, addirittura, via via nel tempo per oltre sette anni sino all'8.5.2014, data di adozione dell'ultimo terzo atto di conferma della validità dei titoli rilasciati dal medesimo Comune intimato. Ed ancora, anche dopo il 2014, con accertamenti tecnici effettuati sui luoghi conclusisi nel 2016, che hanno permesso all'Ufficio di verificare, incidentalmente, che l'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione era stato eseguito con rispetto di volumetria sagome e destinazione d'uso (cfr. *supra* nota istruttoria n. 79 del 14.1.2016 **all.n.27**).

Sul punto è appena il caso di rimarcare come successivamente all'adozione dell'Ordinanza di demolizione n. 8 del 31.3.2014, **in data 5 maggio 2014** attraverso ulteriore ed articolato esposto assunto al protocollo del Comune di Giardini al n. 10622/2014 (indirizzato, tra gli altri, al Sindaco, al dirigente dell'Ufficio tecnico, al dirigente dell'Ufficio Commercio, al Comandante dei VV.UU.), il Signor Venuto ha avanzato ennesima richiesta di annullamento in autotutela di tutti i titoli abilitativi sino ad allora rilasciati (id est: nove titoli *vd. supra* punto II. 6), asserendone la **palese** illegittimità.

A fronte di ciò l'Ufficio tecnico, per la terza volta, esaminato il contenuto dell'istanza la respingeva espressamente, confermando la legittimità di tutti e 9 i titoli indicati nella domanda di autotutela, con la nitida precisazione per cui "*... quanto alla richiesta di annullamento dei titoli abilitativi, la stessa non si ritiene possa essere accolta in quanto gli stessi non sono gravati da alcuna illegittimità, tanto meno in forma palese.*"

Il fabbricato è stato inoltre oggetto di ripetute ispezioni sino al 2016.

In definitiva, il Comune ha violato la normativa in esame in quanto non ha rispettato né il preclusivo e tipizzato termine di 18 mesi introdotto dalla L. 7.8.2015 n. 124 (pubblicata in G.U. del 13.8.2015) poiché il primo atto di autotutela - di segno opposto ai tre precedenti - è stato adottato solo il

4.3.2019 e notificato il 14.3.2019 né, tantomeno, il principio generale dell'attivazione in autotutela entro un "*termine ragionevole*".

III. Contraddittorietà tra atti adottati dallo stesso e medesimo Ufficio.

Motivazione lacunosa, generica ed insufficiente.

Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione (e/o motivazione incongrua) sull'interesse pubblico. Assenza di comparazione tra contrapposti interessi.

A prescindere dal pur violato termine consumativo del potere e, comunque, dall'avvenuto ampio decorso del "*termine ragionevole*" per l'esercizio di autotutela, l'atto si rivela illegittimo anche per contraddittorietà e lacunosità della motivazione sotto svariati profili.

1. Intanto non v'è chi non veda la palese contraddittorietà tra provvedimenti adottati dal medesimo ufficio appartenenti alla medesima Amministrazione locale in quanto, come dimostrato, esistono ben tre provvedimenti tipici di conferma dei titoli edilizi antecedenti a quello di diverso avviso oggi impugnato, atti; atti, si ripete, adottati dallo stesso Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos.

Tale contraddittorietà, intesa quale figura sintomatica dell'eccesso di potere, inficia la determina impugnata laddove quest'ultima si pone in palese ed insanabile contrasto a) con l'Ordinanza n. 17 del 12.11.2007; b) con la Determina n. 50 del 26.2.2010; c) con l'Atto prot. n. 10958 dell'8.5.2014; provvedimenti precedentemente emanati dallo stesso Ufficio nell'esercizio della medesima potestà.

A ben guardare la determina impugnata, laddove ipotizza addirittura un volumetria quasi triplicata rispetto all'immobile preesistente, al netto del recupero, si pone in contraddizione anche con la successiva nota istruttoria, la n. 79 del 14.1.2016, è stato altresì accertato che l'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione risultava eseguito con rispetto di volumetria, sagome e destinazione d'uso rispetto alla CE in

sanatoria del 2005.

Sul punto in giurisprudenza: *“È illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto”* (cfr. T.A.R. Umbria sez. I, 29/01/2013, n. 44; cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 08/11/2016, n. 2423).

La determina 258, dunque, si palesa viziata anche sotto il denunciato profilo.

2. Inoltre, come insegna un costante orientamento giurisprudenziale, il denunciato vizio di eccesso di potere *sub specie* di contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, risulta ulteriormente avvalorato **in difetto di idonea motivazione sul punto**.

In altre parole, *“... è ben possibile che l'organo decidente assuma una determinazione che si riveli contraria o comunque non in armonia con le risultanze dell'attività istruttoria (nel caso de quo con precedenti determinazioni peraltro assunte a seguito di congrua istruttoria), ma in questo caso deve compiutamente rappresentare - in ciò determinandosi un'intensificazione dell'onere motivazionale - le ragioni di tale scelta.”*

(T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 27 aprile 2011, n. 2348; T.A.R., Perugia, sez. I, 29/01/2013, n. 44).

Ma, addirittura, nella fattispecie in esame, la determina impugnata **face integralmente** e, quindi, **nulla argomenta** circa le diverse determinazioni assunte precedentemente negli anni dal medesimo Ufficio.

Il vizio di difetto di motivazione correlato alla denunciata contraddittorietà, quindi, appare evidente laddove si consideri non solo che il provvedimento impugnato si rivela in radicale distonia con atti e precedenti provvedimenti che si erano diffusi sul piano istruttorio e motivazionale ma, addirittura, perché il diverso provvedimento **nulla motiva sul punto**.

Basti pensare che l'Ordinanza n. 17 del 12.11.2007 nel confermare la regolarità dei titoli conteneva, tra l'altro, l'espresso richiamo ad articolata CTU depositata nel corso di giudizio civile; oppure, si consideri che la determina n. 50 del 2010 si era ampiamente diffusa sul contemperamento di interesse tra le parti e sulla carenza di concrete esigenze urbanistiche.

La giurisprudenza in materi insegna che il grado di adeguatezza motivazionale richiesto alla P.A. per divergere dalle precedenti e contrarie determinazioni volitive va concretamente rapportato, caso per caso, all'adeguatezza motivazionale degli atti precedenti.

Tuttavia, nel caso in esame, per la precisione, non è dato discutere di "adeguatezza" della motivazione posta a sostegno in distonia a precedenti atti in quanto detti atti sono stati taciuti e, dunque, sul punto la motivazione è inesistente.

3. Il difetto di motivazione che inficia la determina emerge sotto ulteriore quanto decisivo motivo.

Come detto, pur riferendosi alla previgente normativa, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 17.10.2017 n. 8) ha affermato il principio di diritto per cui, in materia, grava sulla P.A. l'onere di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, tenendo conto, altresì, dell'interesse del destinatario al mantenimento dei relativi effetti.

A ben guardare, nel dirimere il contrasto interpretativo sorto nell'analogha materia di annullamento d'ufficio delle concessioni edilizie in sanatoria dopo un notevole lasso di tempo, la citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è soffermata, in particolare, sul rilievo dell'interesse pubblico, quale "necessario requisito per procedere all'annullamento" e sul rapporto di quest'ultimo con gli interessi, contrapposti, del privato, specie nel caso in cui, in capo a quest'ultimo "si sia formato un legittimo affidamento per effetto del considerevole lasso di tempo trascorso dall'adozione del

provvedimento ampliativo". Nello specifico, la suindicata pronuncia del supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha fornito un fondamentale chiarimento circa **l'entità dell'onere motivazionale** sussistente in capo alla P.A. *"quando incide su posizioni soggettive private annullando in via di autotutela un precedente titolo edilizio, poi considerato illegittimo"*.

In tal caso, la P.A. è tenuta a fornire una puntuale motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, **ma tenuto conto altresì del contrapposto interesse del privato, destinatario del provvedimento sfavorevole**; ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui sia trascorso un considerevole lasso di tempo dal rilascio del titolo edilizio, suscettibile di rafforzare la posizione di legittimo affidamento in capo al privato (o addirittura, come nella specie, dove oltre al trascorrere del considerevole lasso di tempo ci si trova in presenza di tre atti di conferma dei titoli precedentemente assunti).

3.1. Orbene, ciò precisato, la determina impugnata ha (apparentemente vd. *infra*) ravvisato **l'interesse pubblico** illustrato nell'atto e posto a sostegno del disposto annullamento di tutti i titoli inerenti l'immobile ove si esercita la citata attività.

Ma, tacendo, in questo profilo di censura, sulla manifesta infondatezza dei presupposti urbanistici indicati a sostegno del ravvisato interesse pubblico (sul punto vd. *amplius infra* nel V motivo), si denuncia che, come visto, il principio di diritto fissato dall'Adunanza impone che sussista congrua e specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, **tenuto conto tuttavia del contrapposto interesse del privato destinatario dell'atto sfavorevole**.

Non una parola è spesa dall'atto in termini di contemperamento con gli interessi dei proprietari ricorrenti e relativa conduzione dell'attività ricettiva colà esercitata che consente il mantenimento della famiglia.

Unico riferimento rinvenibile nella determina è l'apodittico ed incongruo rilievo per cui "*è evidente che l'interesse generale debba prevalere sull'interesse di parte o soggettivo*". Quindi l'onere motivazionale individuato dall'Adunanza Plenaria è stato radicalmente disatteso.

Al contrario, ad esempio, la determina n. 50 del 26.2.2010 sul punto aveva doverosamente ampiamente motivato, **dando atto non solo, in primis, dell'insussistenza di concreti ed attuali presupposti urbanistici utili a sostenere l'annullamento** (stante la completa urbanizzazione primaria e secondaria del comprensorio *vd. infra*), **ma anche affrontando il tema del contrapposto interesse privato** meritevole di tutela.

In quella sede si precisava difatti che la destinazione dell'immobile a struttura ricettiva per l'esercizio di attività di B&B avrebbe avuto positiva ricaduta sul tessuto economico e sociale del Comune anche in termini occupazionali e di indotto.

Per contro, sul punto, la determina impugnata è carente di motivazione.

Non si è considerato, ad esempio, che a seguito del risalente completamento del fabbricato il Comune ha incassato oneri di urbanizzazione e costo di costruzione eventualmente da restituire, né è stata comparata la circostanza per cui il medesimo Ente ha mostrato disinteresse rispetto alla destinazione facendo scadere i vincoli a verde di rispetto stradale senza reiterarli (*vd. infra* V motivo). Il doveroso esame dei contrapposti interessi non è stato affatto affrontato né esposto in motivazione.

Anche alla luce del presente profilo, dunque, l'atto di autotutela si rivela illegittimo.

IV. Violazione dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. *Violazione del principio di tipicità, efficacia ed esecutività dei provvedimenti amministrativi.*

Violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi da

parte della medesima P.A. emanante.

1. Come esposto, il Comune intimato ha più volte confermato la validità dei titoli oggi annullati.

In particolare:

a) con l'Ordinanza n. 17 del 12.11.2007 l'Ufficio procedente dava atto dell'esame dei titoli nonché dell'acquisizione agli atti della Consulenza tecnica d'ufficio favorevole ai ricorrenti resa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Taormina; quindi, revocava i due precedenti atti di autotutela (sospensione lavori) confermando l'efficacia dei titoli edilizi esaminati (C.E. n. 34/San del 2005, C.E. n. 14/2006 e variante prot. n. 24305 del 2006);

b) la Determina n. 50 del 26.2.2010 espressamente rileva che “... in assenza di altri motivi o gravi indizi di illegittimità i titoli concessori in questione vadano confermati nella loro validità”;

c) l'Atto prot. n. 10958 dell'8.5.3014 conferma la validità di tutti i titoli emanati dall'Ente (C.E. n. 14/06 e sua variante DIA prot. n. 24305 del 2006, autorizzazione edilizia prot. n. 15809 del 25.6.2008, SCIA recupero ai fini ed abitabilità n. 20 del 5.5.2010, comunicazione edilizia prot. n. 16099 del 10.8.2012, autorizzazione esercizio B&B), espressamente precisando che essi “*non sono gravati da alcuna illegittimità, tanto meno in forma palese*”.

2. Orbene, gli atti sopra indicati rivestano natura di **atti amministrativi propriamente confermativi** dei precedenti titoli autorizzatori. Essi, infatti, hanno implicato un riesame della situazione che aveva condotto al rilascio delle varie C.E. ed autorizzazioni con l'espletamento di adempimenti istruttori. Con detti provvedimenti si è dunque espressamente confermata l'efficacia dei titoli originari a seguito di riesame della fattispecie con nuova ulteriore valutazione (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. VI, 17/07/2017, n. 3513 Consiglio di Stato sez. VI, 28/01/2019, n. 722).

3. L'art. 21 *quater* della L. n. 241/1990 prevede che i provvedimenti amministrativi sono efficaci ed eseguiti immediatamente.

A fronte di ciò, tutti i provvedimenti amministrativi oggi impugnati si rivelano illegittimi per violazione del principio di efficacia ed esecutività degli atti amministrativi laddove non tengono conto che il fabbricato in contestazione, con relativa attività ricettiva di B&B, è sorretto non solo dai titoli annullati, ma anche da tre atti di conferma esecutivi, ad oggi in vigore e giuridicamente efficaci.

Per principio assolutamente pacifico, la sussistenza di eventuali vizi di legittimità di un atto amministrativo non fa venir meno l'esecutività dello stesso, potendo semmai giustificare l'esercizio del potere di autotutela ove sussistano i presupposti di legge, ma solo con l'annullamento dell'atto possono farsi cessare gli effetti dello stesso.

Nel caso in esame, attraverso l'adozione degli atti oggi impugnati, *a fronte dell'attuale vigenza dei precedenti atti di conferma dei titoli annullati*, il Comune ha disapplicato atti amministrativi dallo stesso adottati ad oggi esecutivi. Ma, com'è noto, l'Ordinamento giuridico non attribuisce alla P.A. il potere di disapplicare i propri atti, se non previo annullamento in via di autotutela degli stessi nel caso in esame non avvenuto.

V. Motivazione apparente. Insussistenza dei presupposti di fatto urbanistici invocati. Motivazione sull'interesse pubblico errata in fatto e diritto. Difetto di istruttoria. Illogicità. Sviamento.

La motivazione sull'interesse pubblico posta a sostegno dell'autotutela si rivela, a ben guardare, apparente. Essa pone l'accento su due profili:

- 1) la necessità di tutelare i cittadini residenti in zona, *“ingiustamente privati del verde di rispetto a supporto della attigua zona “B0”*;
- 2) il fabbricato, ove si esercita l'attività ricettiva di affittacamere, stravolge gli standard urbanistici; il carico urbanistico è tale da configurarsi una *“variante sostanziale e pesante al PRG”*.

1. Natura giuridica della destinazione urbanistica del lotto interessato dal fabbricato e (scaduti) effetti vincolistici della stessa.

1.1. Come emerge dai certificati di destinazione urbanistica in atti, nel P.R.G. del 1985 il lotto di terreno in esame, poi acquistato dai ricorrenti nel 1998, ricadeva in parte in zona E (verde agricolo), in parte in Strada di PRG e in parte in verde di rispetto.

Realizzata, tra il 1989 ed il 1991, la strada denominata “*strada di collegamento Pietralunga – S. Giovanni*”, scaduti i vincoli, i titoli edilizi poi rilasciati ai ricorrenti hanno riguardato il residuo lotto pari a circa 550 mq. (facente parte dell’originario più ampio di 1140 mq. in parte espropriato) non interessato dall’esproprio classificato “F2” verde di rispetto, *ossia verde di rispetto stradale (cfr. in atti all. n.35).*

Orbene, le aree così classificate nel vigente PRG del 1995 rappresentano pertinenze della prevista viabilità di progetto ed a questa legata quali, ad esempio, *aiuole spartitraffico per arredo stradale, svincoli e rotatorie.* E’ bene precisare che nella legenda del PRG la tipizzazione “*zona di interesse generale*” genericamente indicata nell’atto impugnato, riguarda sia la zona “F1”, ossia il ben diverso “verde attrezzato comprensoriale”, che la “F2” verde di rispetto ed “F3” parco archeologico (cfr. in atti all. n. 36).

Il lotto in esame, quindi, si è configurato nella sua attuale consistenza dopo i lavori di costruzione della Via Pietralunga/delle Fornaci realizzata tra il 1989 ed il 1991; esso rappresenta l’area residua a verde di rispetto stradale di una più ampia superficie a suo tempo occupata in via d’urgenza per i lavori tuttavia poi non espropriata né inserita dal Comune nel definitivo piano particellare di esproprio.

E, quindi, ben diversamente da quanto adombra la determina impugnata (“*tale stato di fatto ... costituisce privazione da parte dei cittadini residenti ... di poter usufruire di tale area prevista a verde di rispetto ...*”), l’area è tipizzata a verde di rispetto stradale: essa non ha destinazione di **verde pubblico** o a **verde di quartiere** o a **verde attrezzato comprensoriale**

(F1) necessaria al rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 1444/1968 reperite all'interno dei Piani Esecutivi di Attuazione delle zone di espansione.

Resta quindi dimostrata l'apparenza e la non congruità del primo profilo motivazionale sull'interesse pubblico per cui risulterebbe attuale e necessario tutelare i cittadini residenti in zona *“ingiustamente privati del verde di rispetto a supporto della attigua zona “B0”*.

1.2. Per completezza di trattazione, tenuto conto che l'autotutela impugnata si sofferma oltremodo sul punto, si osserva che detta destinazione “F1” non riveste affatto natura conformativa, anzi essa è **tipicamente preordinata all'esproprio**.

Difatti, nel caso de quo, proprio durante la vigenza del regime vincolistico, nel 1989/1991, il Comune ha realizzato la prevista strada di piano a seguito della quale il lotto in questione, in prima battuta è stato oggetto di occupazione in via d'urgenza; il residuo lotto poi non è stato espropriato ed è rimasto, sino al 1995, data di scadenza vincoli, un'area a destinazione a verde di rispetto che, venuta meno l'efficacia vincolistica, è stata rettamente considerato dall'Ufficio come *“zona bianca”* **ove poi è stata consentita la ristrutturazione del fabbricato colà preesistente**.

1.3. Sul punto, v'è da dire che la giurisprudenza formatasi nel 2006, quindi al momento del rilascio dei primi tre basilari titoli edilizi in contestazione, già configurava detta destinazione come destinazione a valenza espropriativa: (cfr. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. I, 06/07/2006, n.3848) per cui *“la tipizzazione di aree private quali «fasce ed aree di rispetto alla rete viaria» e «verde da arredo stradale» non può farsi rientrare fra quelle la cui realizzazione è possibile anche ad iniziativa dei privati e che, pertanto, essendo caratterizzate da un contenuto meramente conformativo, non rientrano fra le previsioni di carattere direttamente od indirettamente ablatorio; ciò in quanto non è all'evidenza ipotizzabile che le destinazioni in parola possano essere realizzate dai soggetti proprietari delle aree, ovvero*

che esse possano essere realizzate a prescindere da interventi lato sensu ablatori”.

Invero, anche recentemente il G.A. ha confermato la natura espropriativa della destinazione de qua (cfr. T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, n. 1754/2015) per cui le destinazioni a *“verde di arredo stradale”* svuotano del valore economico il diritto di proprietà, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa.

Ciò implica la temporaneità del vincolo, con la conseguenza che scaduti i termini l’area già vincolata si è area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca ove è consentita la ristrutturazione edilizia.

2. Insussistenza di interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dei titoli. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Sul carico urbanistico, sul dimensionamento di zona e, addirittura, sulla *“variante sostanziale al PRG”*.

La motivazione (ancorché, come sopra denunciato, del tutto assente in punto di comparazione), dove ipotizza, a causa del fabbricato, pregiudizio degli standard urbanistici stante il notevole carico urbanistico tale da configurare *“variante sostanziale e pesante al PRG”*, poggia su presupposti errati.

2.1. Infatti, le caratteristiche geomorfologiche e di antropizzazione del lotto in esame, posto all’apice dell’agglomerato *“San Giusto”* del quartiere San Giovanni, tipizzano l’immobile come è tipizzata la confinante (tant’è che, candidamente, la medesima determina impugnata ammette che essa è *“attigua”*) Zona Omogenea B0 per edilizia residenziale con indice di edificabilità di 5 mc/mq.

Come già rilevato dall’Ufficio nel 2010 con la determina n. 50/2010, il lotto fa parte di un comparto edificatorio **in via di saturazione** nelle cui immediate vicinanze ed all’interno del quartiere di appartenenza (San Giovanni – Mastrociccio) sono **localizzati e già da tempo realizzati tutti i servizi essenziali e le urbanizzazioni primaria e secondarie quali verde**

attrezzato di quartiere, asili e scuole per istruzione primaria e secondaria, ufficio postale, parcheggi a raso oltre a negozi di generi di prima necessità, farmacia, piccole strutture alberghiere, ristoranti ed aree attrezzate per la balneazione e lo svago.

L'urbanizzazione in atto esistente nel quartiere soddisfa ampiamente i requisiti e le quantità prescritte nel D.M. n. 1444/1968 per le zone a servizi in funzione degli abitanti insediati e da insediare.

2.2. La zona in esame, già nel 2006, a maggior ragione oggi, è nelle condizioni urbanistiche di poter sopportare agevolmente lievi incrementi di popolazione derivanti dall'edificazione dei lotti liberi e/o dal recupero volumetrico degli edifici esistenti.

Ciò è dimostrato non solo dall'attuale rispetto, nel comprensorio, giusto D.M. 1444/1968, degli standard per la zona B, ma anche dal PRG adottato dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 25.6.2002 denominato *nuovo strumento urbanistico (P.R.G. '99)*.

Detto atto, solo adottato pur poi non approvato per incompatibilità di taluni consiglieri comunali, ha cristallizzato mercé l'adozione della delibera consiliare di nuovo PRG, **nel 2002**, ciò che oggi è di elementare lettura: l'area di interesse, **in pieno centro ed a pochi metri dal lungomare Naxos**, è conglobata con il tessuto urbano e destinata a Zona Omogenea "B1b" di completamento urbano, tant'è che in sede di adozione era previsto per tale comprensorio un indice di edificabilità di 3 mc/mq e per edifici di altezza massima di 10 mt e 3 piani f.t. (cfr. **all. n. 37**).

2.3. In tale contesto, la volumetria rappresentata dal fabbricato che, a dire del Comune, rappresenterebbe, addirittura, una **variante sostanziale al PRG**, è assolutamente modesta, con la conseguenza che alla costruzione dell'immobile "Villa Cristina", nella sua consistenza, non consegue alcun aggravio significativo del carico urbanistico nell'isolato e tanto meno nel quartiere di appartenenza.

Resta con ciò dimostrata l'erroneità in fatto ed in diritto dei presupposti indicati in motivazione, tesi a sostenere l'esercitata autotutela in punto di interesse pubblico.

VI. Difetto di motivazione sotto ulteriore gradato profilo. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

In via gradata, sotto ulteriore profilo, si denuncia quanto segue.

1. L'Ente locale ha scientemente inteso adottare un atto di annullamento per così dire, "omnia", ossia generalizzato, a seguito del quale ha emesso ordinanza di demolizione recante avvertimento di prossima acquisizione gratuita dell'intero fabbricato preannunciando connesso divieto di esercizio dell'attività ricettiva di affittacamere.

Orbene, a fronte di ciò, il Comune non ha motivato circa la possibilità, ragionevolmente ipotizzabile, al limite, di annullare parzialmente solo alcuni dei titoli rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze e dunque recare il minore sacrificio possibile alla posizione giuridica dei proprietari ricorrenti.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, in materia di autotutela, ha avuto modo di precisare che *"... Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa impone che vada accertata, oltre alla necessità della misura assunta, anche la sua idoneità allo scopo da raggiungere e la stretta proporzionalità della misura applicata con il fine da raggiungere"* (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 6/9/2016, n. 9563).

Più specificatamente, in tema di annullamento in autotutela di titoli edilizi, la G.A. ha osservato che *"È illegittimo l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio se il Comune non ha dedicato alcun passaggio motivazionale alla possibilità, non implausibile, di annullare soltanto parzialmente i titoli edilizi rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze recando il minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato"* (cfr. in

materia Consiglio di Stato sez. IV, 07/9/2018, n. 5277)

Ancora, in termini, (cfr. T.A.R. Napoli, Campania sez. II, n. 4937 /2013) in materia di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies e valutazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, è stato affermato che la P.A. è tenuta a rispettare i principi che governano l'esercizio dell'attività amministrativa (tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità, che impone canoni di stretta necessità, in rapporto alle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili in capo ai privati).

Gli atti impugnati, dunque, si rivelano illegittimi anche sotto detto specifico profilo.

2. Al contempo, la determina impugnata, così come congegnata, evidenzia come l'azione amministrativa esercitata collida con il principio di proporzionalità secondo cui la P.A. ha l'obbligo di adottare atti adeguati rispetto all'obiettivo perseguito non eccedendo nel sacrificio richiesto al cittadino.

Difatti, le limitazioni alla sfera privata e costituzionalmente tutelata del cittadino, come il diritto di proprietà, possono essere imposte nel rispetto del principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, mediante un'indagine che impone di verificare; a) l'idoneità della misura; b) la sua necessità consistente nell'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo (ne deriva che la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve avere ad oggetto quella che comporti il minor sacrificio); infine, c) l'adeguatezza della misura, cioè la *tollerabilità* della restrizione che comporta per il privato.

Sotto tale ultimo profilo c), il dedotto principio è osservato quando l'esercizio del potere rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi. Per contro, l'Ente ha adottato l'atto maggiormente afflittivo che poteva adottare incidendo sulla proprietà privata in modo intollerabile, senza invece distinguere ed armonizzare e/o modulare la misura irrogata.

VII. Illegittimità derivata. Difetto di istruttoria. Illegittimità per vizi propri.

1. Sia l'ordinanza di demolizione che l'atto propedeutico all'inibizione dell'esercizio dell'attività ricettiva sono viziati *sub specie* di illegittimità derivata per i motivi sopra spiegati avverso la presupposta determina 258.

Con l'annullamento dell'atto di autotutela viene meno anche il presupposto logico giuridico che sorregge i provvedimenti successivamente emessi, con conseguente illegittimità anche degli atti consequenziali in questa sede impugnati.

D'altro canto, l'ordinanza di demolizione espressamente motiva che “...*in conseguenza di tale provvedimento* (id est: determina 258), *tutte le opere eseguite nell'immobile dianzi citato sono da considerarsi prive di titolo abilitativo*”; a sua volta, l'atto prot.n. 8679/2019 relativo all'inibizione dell'attività richiama a presupposto sempre la determina di annullamento.

I citati atti derivativi sono evidentemente legati all'atto presupposto da un **nesso di presupposizione** tale per cui la demolizione del provvedimento presupposto postula, a sua volta, l'illegittimità, in via derivata, degli atti consequenziali.

2. In via ulteriormente gradata e solo per completezza di trattazione, si enunciano anche vizi propri degli atti consequenziali.

Costituisce principio di diritto consolidato quello per cui l'ordinanza di demolizione per uno o più manufatti abusivi non può essere generica in quanto gli edifici o le parti di edificio da abbattere devono essere indicate in modo puntuale.

Nel caso in esame, invece, si dispone la demolizione dell'intero fabbricato, senza distinguere le parti non interessate dall'annullamento dei titoli edilizi.

Infine, invero, dalla lettura della determina non sembra che l'annullamento in autotutela riguardi anche la CE in sanatoria n. 34/2005 (il cui volume, d'altro, è stato accertato come pari a quello della successiva CE di

ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione giusta nota istruttoria n. 79/2016); e la CE in sanatoria n. 34/2005 prevede il mantenimento di due corpi di fabbrica oggi costituenti quelli oggetto di ristrutturazione, che non possono essere oggetto di demolizione.

Inoltre, l'abuso riguardante solo una parte dell'edificio postula che la preannunciata acquisizione gratuita possa verificarsi nei limiti delle sole parti abusive, con esclusione delle altre parti dell'immobile e dell'area non interessata dall'abuso, non potendosi ritenere acquisibile un edificio che, pur appartenente alla stessa proprietà, sia estraneo alla cubatura contestata.

3. A ciò si aggiunga che l'ordinanza di demolizione è errata per vizi propri anche laddove indica, a suo sostegno e quale presupposto di diritto, l'art. 31 del T.U. sull'edilizia, al più potendosi in linea teorica configurare, nel caso de quo, l'applicabilità dell'art. 33 del DPR n. 380 del 2001 cui consegue apposito termine di adempimento, l'indicazione del relativo *quomodo* e dell'eventuale sanzione pecuniaria in luogo di quella reale. Trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia l'ordinanza è errata per vizi propri in quanto avrebbe dovuto prevedere ed illustrare quali interventi adottare per rendere l'intervento conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche ferma restando, in caso di non possibile ripristino, la determinazione della sanzione pecuniaria.

Da qui l'illegittimità, per vizi propri, dell'impugnata ordinanza di ripristino.

VIII. Domanda di sospensione

Il ricorso è fondato e verrà accolto.

Nelle more della decisione di merito è necessario sospendere l'efficacia giuridica degli atti impugnati i quali recano agli odierni ricorrenti grave ed irreparabile pregiudizio.

Quest'ultimi, infatti, sono costretti ad interrompere l'attività ricettiva di affittacamere, con privazione dell'unico reddito che consente loro di mantenere l'impresa a conduzione familiare garantendone il sostentamento.

A ciò si aggiunga, approssimandosi la stagione estiva, l'ulteriore grave pregiudizio all'esercizio dell'attività d'impresa sia sub specie di danno emergente connesso all'inadempimento contrattuale tenuto verso i clienti il cui alloggio è già stato prenotato da tempo, sia in termini di pregiudizio irreparabile e non risarcibile derivante dallo sviamento della clientela e dal grave discredito e dal disdoro, veicolabile dai turisti per il tramite dei siti tematici, connesso alla disdetta unilaterale degli alloggi già riservati per il periodo giugno - settembre.

E, ciò, senza voler considerare la non ristorabile compromissione dei diritti dominicali in danno ai proprietari ricorrenti.

P.Q.M.

si chiede che codesto T.A.R. Sicilia, sede di Catania adito, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, *previa sospensione*, annullare:

- 1) la Determinazione Reg. n. 258 resa dal Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019; 2) ove occorra, per quanto di interesse laddove lesive, le relazioni istruttorie endoprocedimentali, gli atti ed i pareri richiamati nella Determinazione n. 258/2019 impugnata, nonché la nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
- 3) l'Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019; 4) l'Atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché, ove esistente, il conseguente atto di revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere adottato a conclusione del procedimento.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Nota Fiscale ex DPR n. 115/2002: il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che per la controversia introdotta con il superiore ricorso è dovuto il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura pari ad € 650,00.
Messina 3.5.2019

Avv. Ferruccio Puzzello

Avv. Saro Roberti

PUZZELLO
FERRUCCIO

Firmato digitalmente
da PUZZELLO
FERRUCCIO
Data: 2019.05.03
14:43:05 +02'00'

SEMPER JUS
ROMA - MILANO - MESSINA
Via Madonna della Mercedes, 4 - 98123 Messina
Tel e Fax: +39 090 9226070

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Signor Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA, nato a Giardini Naxos (Me) il 18.10.1953, C.F. DGSNNN53R18E014A e la sottoscritta Signora Cristina PORTINAIO, nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D42F839P delegano a rappresentarci e difenderci nel giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, proposto per l'annullamento, previa sospensione: 1) della Determinazione Reg. n. 258 dell'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019 avente ad oggetto "Annullamento in autotutela dei titoli abilitativi rilasciati da questo Comune di parte inerente il fabbricato o corpi di fabbrica siti in via Pancrazio De Pasquale (ex Via San Giusto) n. 77 - Angolo via Delle Fornaci - di proprietà dei coniugi Di Giuseppe Taormina e Portinaio Cristina. Rif. precedente nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di Avvio del Procedimento", 2) ove occorra, per quanto di interesse laddove lesive, delle relazioni istruttorie endoprocedimentali, degli atti e dei pareri richiamati nella Determinazione n. 258/2019 impugnata, nonché della nota prot.n. 15054 del 2918 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; 3) dell'Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019 con cui, in conseguenza della Determina Reg. n. 258/2019, il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto ai proprietari ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90, avvertendo che, nel caso di inottemperanza, sarà disposta l'acquisizione d'ufficio di tutte le opere abusive e del terreno di sedime; 4) dell'atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché ove esistente del conseguente atto di annullamento o revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere a conclusione del procedimento - ; l'AVV. FERRUCCIO PUZZELLO, avvferrucciopuzzello@cnfpec.it fax 0909226070 C.F. PZZFR72L29E379V) sia unitamente che isgiuntamente, all'Avv. Saro Roberti (guerreraeassociati@giuffre.pec.it, fax 0906409536, C.F. BRRSR73A30F158N), entrambi del foro di Messina, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di gge, ivi compreso quello di transigere, conciliare, ricevere somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in

usa e farsi sostituire in udienza. Dichiaro, altresì, di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco e di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico ex art. 13, co. 5 L. n. 247/2012, oneri determinati come da

cordi del 4/28.4.2019. Il sottoscritto, in quanto a domicilio presso la segreteria del TAR Catania in via Istituto sacro Cuore 22, sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche mediante terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013

Messina, 3.5.2019

Signor Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA

Signora Cristina PORTINAIO

Verificata e autenticata la firma

Avv. Ferruccio Puzzello

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **AVV. FERRUCCIO PUZZELLO** con studio in Messina via Madonna della Mercede n. 4, nella qualità di procuratore e difensore del Signor Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA, nato a Giardini Naxos (Me) il 18.10.1953, C.F. DGSNNN53R18E014A, nonché della Signora Cristina PORTINAIO, nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D42F839P, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 159 del 12.9.2012, ho oggi notificato, ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53, il ricorso da proporsi innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, in formato digitale nativo e sottoscritto con firma digitale, con pedissequa procura alle liti:

1) previa iscrizione al n. **86** del mio registro cronologico al **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza Abate Cacciola – Giardini Naxos cap. 98035, ivi inviandone copie su supporti analogici di cui attesto, ai sensi di legge, la conformità agli originali, con raccomandata a.r. n. **78770599462-9** spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina,

(Avv. Ferruccio Puzzello)



2) previa iscrizione al n. **87** del mio registro cronologico al Signor **Antonio Natale Venuto**, nato a Taormina il 2.10.1975, CF VNTNNN75R02L042J, residente in via Pancrazio De Pasquale (ex via San Giusto) n. 71/73 – Giardini Naxos cap. 98035, ivi inviandone copie su supporti analogici di cui attesto, ai sensi di legge, la conformità agli originali, con raccomandata a.r. n. **78770599463-0** spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina,

(Avv. Ferruccio Puzzello)



Al. L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente
Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina;**
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;
Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l’Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell’Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l’attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.
All’atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l’incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell’incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E’ onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell’Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell’art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l’intero procedimento dell’incarico, per cui L’Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l’intero procedimento.

ART. 4

E’ onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 63 DEL 13.05.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos

13.05.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.806,40 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos,

13.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro


M. P. 45

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco

Prof. Lo Turco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
